

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani

Dottore Commercialista in Bari

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Prima parte

La notifica del ricorso e dell'appello a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.)

- ▶ La notifica a mezzo p.e.c.
- ▶ Il perfezionamento della notifica, il computo dei termini e gli effetti
- ▶ L'elezione di domicilio e l'indirizzo p.e.c.
- ▶ Il formato del file digitale
- ▶ La procura alle liti

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Seconda parte

La costituzione in giudizio del ricorrente

- ▶ La modalità telematica e il S.I.Gi.T.
- ▶ Gli adempimenti propedeutici e le specifiche tecniche
- ▶ Il fascicolo telematico e il funzionamento del S.I.Gi.T.
- ▶ La nota di iscrizione a ruolo
- ▶ Il pagamento del contributo unificato tributario (c.u.t.)

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Terza parte

Gli altri adempimenti processuali

La costituzione in giudizio del resistente e il deposito degli altri atti processuali

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Prima parte

La notifica del ricorso e dell'appello a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.)

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

La notifica a mezzo p.e.c.

La notifica del ricorso (e dell'appello) può avvenire anche a mezzo della posta elettronica certificata (p.e.c.); questa modalità resterà l'unica modalità ammissibile, non appena verrà stabilito dal legislatore.

La notifica a mezzo p.e.c. è prevista dall'articolo 16 *bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, al terzo comma, dispone che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (avente per oggetto il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e dei successivi decreti di attuazione.

Successivamente, con il decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2015, sono state dettate le specifiche tecniche relative all'utilizzo del processo tributario telematico, successivamente analizzate dalla Circolare 11 maggio 2016, n. 2/DF del MEF.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

La notifica a mezzo p.e.c. - segue

In base al D.M. 163/2013, gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come **documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (articolo 2, primo comma)**.

Inoltre, **la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito** di tali atti e provvedimenti avvengono, appunto, con **modalità informatiche (articolo 2, secondo comma)**.

Tali modalità sono, appunto, rappresentate dall'invio di un messaggio di posta elettronica certificata: ai sensi dell'**articolo 9, primo comma**, del D.M., infatti, il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la p.e.c.

Infine, è previsto che la parte, che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, è tenuta ad **utilizzarle per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello**, salvo il caso in cui il **difensore venga sostituito**.

Pertanto, l'utilizzo delle modalità telematiche è - per così dire - legato alla persona del difensore e rimane abbinato ad esso, per cui, in caso di sostituzione, al nuovo difensore è rimessa - nuovamente - la scelta.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Il perfezionamento della notifica, il computo dei termini e gli effetti

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono **perfezionate** al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la **ricevuta di avvenuta consegna** (articolo 5, secondo comma, primo periodo).

Quanto ai **termini processuali**, invece, essi decorrono, **per il ricorrente**, già dalla **ricevuta di accettazione** da parte del sistema.

Infatti, l'articolo 8 del **D.M. 163/2013**, che rimanda alle regole “tradizionali” (contenute nell'articolo 16, quinto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in base alle quale la notifica per posta si considera effettuata, per il notificante, alla data di spedizione (e, per il destinatario, a quella di ricezione), prevede che, ai fini del computo dei termini (per la costituzione in giudizio), la notificazione dei documenti informatici, tramite p.e.c., si considera effettuata, per il ricorrente, **al momento dell'invio del messaggio al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione.**

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Per il ricorrente, dunque, vi è una dicotomia tra il momento di perfezionamento della notifica e quello da cui decorrono i termini processuali;

- ▶ il primo, infatti, coincide con il **rilascio della ricevuta di consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata,
- ▶ il secondo con il **rilascio della ricevuta di accettazione** del messaggio.

La distinzione potrebbe risultare rilevante; infatti, se è vero che, normalmente, il rilascio delle due ricevute - di accettazione e di consegna - avviene contestualmente, potrebbe accadere che la seconda, ossia la ricevuta di consegna, avvenga a distanza di tempo.

Basti pensare all'eventualità che il ricorso venga notificato a tarda sera; in questo caso, potrebbe accadere che, a differenza della ricevuta di accettazione recapitata il giorno stesso, quella di consegna venga rilasciata il giorno seguente. In questo caso, dunque, il decorso dei termini per la costituzione in giudizio sarebbe immediato (nell'esempio, dal giorno di invio della p.e.c.), mentre la notifica si intenderebbe perfezionata, a tutti gli effetti di legge, il giorno successivo, dal quale decorrerebbero i termini per la costituzione in giudizio del resistente.

Quanto al **destinatario**, analogamente a quanto accade in relazione alla modalità di notifica "tradizionale" a mezzo posta, i termini processuali decorrono dal momento in cui la notificazione dei documenti è **resa disponibile nella propria casella di posta elettronica certificata**.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

In relazione agli **effetti**, in virtù del richiamo espresso all'**articolo 45 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (C.A.D. "Codice dell'Amministrazione Digitale")**, il ricorso (o l'appello) notificato telematicamente soddisfa il requisito della **forma scritta (articolo 5, secondo comma, secondo periodo)**.

Inoltre, sempre per quanto riguarda gli effetti, in base al richiamo all'**articolo 48 del C.A.D.** la notifica a mezzo p.e.c. **equivale a quella effettuata a mezzo posta** e la data e l'ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del C.A.D.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Un ultimo cenno va fatto alla **relata di notifica**, di cui **non necessita la procedura telematica**.

Come appena evidenziato, infatti, la modalità di notifica a mezzo p.e.c. equivale a quella effettuata per posta dallo stesso difensore (ovvero dalla parte personalmente), la quale, appunto, non prevede l'apposizione di alcuna relata.

Ne deriva, pertanto, che nemmeno la modalità telematica impone la compilazione di una relata, che, dunque, non è necessario redigere all'interno del messaggio di posta elettronica certificata, contenente, in allegato, il ricorso (o l'appello).

Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di notifica a mezzo posta (anche se con riferimento alla cartella di pagamento), non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (ordinanza 12 aprile 2016, n. 7184).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Del resto, nel processo civile la compilazione della relata è un obbligo posto a carico del solo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 148 del c.p.c. e, pertanto, attiene a una modalità di notifica differente rispetto a quella per posta ad opera dello stesso difensore, cui - come detto - è equiparata quella telematica.

Nel processo civile, peraltro, la relata, quale atto proprio dell'ufficiale giudiziario medesimo, attesta la ricezione e spedizione dell'atto notificato alla parte che a sua volta viene poi depositato ed allegato al fascicolo di parte; diversamente, nel processo tributario è il difensore che attesta la conformità dell'atto notificato a quello depositato ed allegato al fascicolo di parte.

La relata alla p.e.c., dunque, non avrebbe - comunque - nessuna valenza, in quanto l'ufficio, controparte, non sarebbe, in ogni caso, tenuto a sottoscrivere la relata e a reinviarla al mittente.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

L'elezione di domicilio e l'indirizzo p.e.c.

Come previsto dall'articolo 6 del D.M. 163/2013, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, richiesto dall'articolo 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, contenuto nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite p,e,c., **equivale ad elezione di domicilio digitale** ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche (**primo comma**).

Come previsto dall'articolo 7, sesto comma del D.M., in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresì, essere utilizzati gli elenchi, relativi alle società e ai professionisti, di cui all'articolo 16, commi sesto e settimo, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 *bis*, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nel registro INI-PEC. (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico).

Le **successive notifiche** degli atti del processo (ad esempio, dell'appello da parte dell'agente della riscossione, in caso di vittoria in primo grado da parte del contribuente), avverranno telematicamente presso l'indirizzo p.e.c. del difensore, indicato sul ricorso. Inoltre, come previsto sempre dalla norma, **eventuali variazioni** dell'indirizzo di posta elettronica certificata devono essere effettuate con le modalità tecnico-operative previste per il Sistema Informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.); tali variazioni hanno **effetto dal decimo giorno successivo** a quello in cui sono state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (**articolo 6, secondo comma**).

Quanto sopra si applica anche ai gradi del processo successivi al primo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (**articolo 6, terzo comma**).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

L'articolo 7 del regolamento fornisce, poi, la **definizione di indirizzo p.e.c.**, rilevante ai fini della notifica.

In particolare, ai sensi del **primo comma**, l'indirizzo di posta elettronica certificata coincide con quello **dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo** ed è riportato nella **nota di iscrizione a ruolo**.

Per i **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, settimo comma, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, pubblicato nel **registro INI-PEC (secondo comma)**.

Per i **soggetti** di cui all'articolo 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, **abilitati all'assistenza tecnica** dinanzi alle commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un **gestore** in conformità a quanto stabilito dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo (**terzo comma**).

Per le **società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese**, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 e dell'articolo 5 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'**INI-PEC (quarto comma)**.

Per gli **enti impositori (e per gli agenti della riscossione)**, l'indirizzo di posta elettronica è quello individuato dall'articolo 47, terzo comma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'**IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni (quinto comma)**.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Il formato del file digitale

In virtù del richiamo espresso contenuto nell'articolo 2, quarto comma, del D.M. 163/2013, il formato digitale in cui dev'essere redatto il ricorso, ovvero l'appello o altro atto processuale, segue le stesse regole previste, in generale, dal **Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)**, di cui al **d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82**.

Pertanto, il file telematico dovrà avere **estensione .p7m** (la stessa prevista per le cartelle di pagamento e degli atti impositivi in genere, notificati a mezzo p.e.c.).

In particolare, come previsto dall'**articolo 10 del D.M. 4 agosto 2015**, il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti (**primo comma**):

- ▶ a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ▶ b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ▶ c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è, pertanto, ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- ▶ d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Per quanto concerne i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, essi devono rispettare i seguenti requisiti (**secondo comma**):

- ▶ a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- ▶ b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ▶ c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

La procura alle liti

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 163/2013, la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono **trasmessi a mezzo p.e.c., unitamente al ricorso (primo comma)**.

La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa devono essere **autenticati dal difensore**, secondo le regole generali contenute nell'articolo 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale (**secondo comma**).

Nell'ipotesi in cui il **ricorrente sia anch'esso dotato di firma digitale** (come accade, ad esempio, nel caso dei legali rappresentanti di società), verrà apposta non solo la firma digitale del difensore, ma anche quella del ricorrente.

Tuttavia, potrebbe accadere che il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale (come accade, generalmente, nel caso di persone fisiche): per questo, la norma consente che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa siano conferiti su supporto cartaceo. In questo caso, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la **copia per immagine** su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore (**terzo comma**).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Seconda parte

La costituzione in giudizio del ricorrente

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

La modalità telematica e il S.I.Gi.T. (processo tributario telematico)

In caso di notifica del ricorso (o dell'appello) a mezzo p.e.c., la costituzione in giudizio seguirà, ugualmente, il canale telematico, mediante il Sistema Informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), ossia l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria, come definito dall'articolo 1 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Gli adempimenti propedeutici e le specifiche tecniche

Ai fini dell'utilizzo del S.I.Gi.T., è necessario provvedere alla registrazione sul portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it seguendo le istruzioni ivi riportate, ai sensi degli articoli 64 e 65 del C.A.D.

Come precisato dall'articolo 4, secondo comma, del D.M. 4 agosto 2015, per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la **firma elettronica qualificata o firma digitale** e un **indirizzo p.e.c.** Inoltre, come precisato nella circolare 11 maggio 2016 n. 2 del Dipartimento delle Finanze - Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ad inserire i dati richiesti, è necessario allegare:

- ▶ il modulo di registrazione debitamente compilato nelle sue parti e firmato digitalmente, previa trasformazione in PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ▶ la scansione del documento d'identità in formato PDF firmato con firma digitale;
- ▶ la scansione dell'eventuale documento di iscrizione all'ordine in formato PDF,
- ▶ firmato con firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.M. (intitolato "Notificazione e deposito degli atti"), il **deposito presso la segreteria della Commissione tributaria di tutti gli atti del processo tributario** (*in primis* del ricorso anche se attivato con la mediazione, delle controdeduzioni e dell'appello), unitamente alle relative ricevute di notifica a mezzo p.e.c., avviene **esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.** (secondo e terzo comma).

Pertanto, non è possibile effettuare i depositi previsti dalla normativa processuale tributaria utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata delle commissioni tributarie.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del D.M. 163/2013 (intitolato “Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici”), il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Tale ricevuta, contenente il numero di ruolo generale (r.g.r. nel caso del ricorso, r.g.a. per l'appello; cfr. articoli 10, secondo comma, del D.M. 163/2013 e 5, comma settimo, del D.M. 4 agosto 2015), rileva, dunque, ai fini del rispetto dei termini processuali. In particolare, come precisato dall'articolo 7, commi terzo e quinto, del D.M. 4 agosto 2015, in seguito alla trasmissione il S.I.Gi.T. rilascia, con modalità sincrona, la ricevuta di accettazione che attesta il momento del deposito, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente, la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Ai sensi dell'articolo 10 del D.M. (intitolato “Modalità di costituzione in giudizio”), la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione (primo comma).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Di ogni atto viene redatto un file, che dev'essere **firmato digitalmente**, la cui dimensione massima non può eccedere la dimensione di 5 mb.

Come precisato nelle istruzioni disponibili sul portale, il file contenente il ricorso (o l'appello) deve essere redatto in formato **PDF/A-1a o PDF/A-1b**, con l'aggiunta dell'estensione **.p7m** risultante dall'apposizione della firma digitale. Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico da trasmettere tramite il PTT, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, utilizzando l'apposita funzione presente nella maggior parte degli editor di testo in commercio (con licenza libera o di tipo proprietario).

Stesso dicasi avuto riguardo agli allegati firmati digitalmente, per i quali le istruzioni suggeriscono gli stessi formati.

In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione **.p7m** è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Il fascicolo telematico e il funzionamento del S.I.Gi.T.

Il “fascicolo telematico”, ovvero il contenuto del deposito presso la commissione tributaria - provinciale o regionale - effettuato per il tramite del S.I.Gi.T., avrà il contenuto previsto dall’articolo 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

In particolare, come previsto dall’articolo 7 del D.M. 4 agosto 2015, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il difensore trasmette al S.I.Gi.T. (primo comma):

- ▶ il ricorso,
- ▶ la ricevuta p.e.c. che attesta l’avvenuta notifica dello stesso;
- ▶ la procura alle liti;
- ▶ la documentazione comprovante il **pagamento del contributo unificato tributario**;
- ▶ **gli eventuali allegati.**

Come già evidenziato, l’articolo 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede, nell’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, l’apposizione dell’attestazione di conformità sulla copia depositata in commissione tributaria. Ebbene, stante l’equiparazione della modalità di notifica a mezzo p.e.c. a quella postale, si ritiene necessario depositare, all’atto della costituzione in giudizio per mezzo del S.I.Gi.T., **anche un file apposito contenente tale attestazione di conformità.**

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

L'utilizzo del S.I.Gi.T. comporta la **compilazione *on-line*** dei campi evidenziati; sinteticamente, all'atto del deposito telematico, andranno indicati i seguenti dati:

- ▶ selezione della **commissione tributaria** provinciale (o regionale) competente;
- ▶ selezione della **tipologia di deposito e di procedimento** (ricorso o appello);
- ▶ richiesta di **pubblica udienza**;
- ▶ nomina di un **difensore**;
- ▶ numero delle **parti ricorrenti**;
- ▶ numero delle **parti resistenti**;
- ▶ numero degli **atti impugnati**;
- ▶ numero dei **rappresentanti** dei ricorrenti;
- ▶ numero dei **difensori**;
- ▶ numero delle **notifiche**;
- ▶ numero degli **allegati** (comprensivo della procura, della copia dell'atto impugnato e della notifica).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

All'interno dei singoli campi, andranno, poi, inseriti gli altri dati, quali la categoria del difensore, il domicilio eletto, la tipologia e l'anno d'imposta, il valore della controversia e l'ammontare del **contributo unificato**.

A riguardo, qualora il pagamento avvenga con la modalità “tradizionale” consistente nell'acquisto del **contrassegno**, ovvero con il **modello F23**, occorrerà allegarne una **scansione** e consegnare, successivamente, l'originale presso la segreteria della commissione tributaria; in particolare, come previsto dall'articolo 13, terzo comma, del D.M. 4 agosto 2015, in caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

In alternativa, dal 15 marzo 2017 il pagamento può essere effettuato anche in via - appunto - telematica, mediante il **sistema “pagoPA”** (decreto del Direttore Generale delle finanze del 10 marzo 2017).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

In particolare, ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 163/2013, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (primo comma).

Inoltre, la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore (comma terzo).

Tutti gli atti depositati tramite il sistema S.I.Gi.T. devono essere autenticati con firma digitale e, pertanto, trasmessi in formato .p7m e possedere i requisiti di cui al paragrafo precedente.

Come previsto dal secondo comma, gli atti e i documenti da trasmettere e sono acquisiti singolarmente, utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Ai sensi del **quarto comma**, dopo il deposito il S.I.Gi.T. procede:

- ▶ a) al **controllo antivirus** dei file trasmessi;
- ▶ b) alla **verifica della dimensione** dei file trasmessi;
- ▶ c) alla **verifica della validità della firma** apposta sui file trasmessi;
- ▶ d) alla **verifica dell'integrità** dei file firmati;
- ▶ e) al **controllo del formato** dei file trasmessi.

Ai sensi del **quinto comma**, in caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T. provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo.

Come previsto dal **comma sesto**, in caso di riscontro nel ricorso delle **anomalie** di cui ai punti a), b), c) e d), il S.I.Gi.T. **non procede all'iscrizione nel Registro Generale** e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo p.e.c. del soggetto abilitato.

Si tratta, come si comprende, di una **eventualità particolarmente rilevante**, dal momento che il sistema non acquisisce il deposito, impedendo la costituzione in giudizio del ricorrente che, a pena d'inammissibilità, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Il **comma settimo** precisa, poi, che, in caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d), il S.I.Gi.T. iscrive, comunque, il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del portale (**comma ottavo**).

Il S.I.Gi.T., infine, assicura la disponibilità delle informazioni predette nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione (**comma nono**).

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

Terza parte

Gli altri adempimenti processuali

Il processo tributario telematico (p.t.t.): modalità operative e criticità

Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

La costituzione in giudizio del resistente e il deposito degli altri atti processuali

Nell'ipotesi in cui il ricorrente si sia avvalso della modalità "telematica", anche il resistente dovrà fare altrettanto: infatti, l'articolo 10 del D.M. 163/2013, che disciplina le modalità di costituzione in giudizio nel processo tributario telematico, prevede, al terzo comma, che la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità previste per il ricorrente e, pertanto, **per il tramite del S.I.Gi.T.**

Come accade per il ricorrente, anche il resistente dovrà compilare i campi richiesti *on-line*, indicando, in particolare, la tipologia di atto (controdeduzioni) e il numero di ruolo del giudizio.

Altrettanto dicasi per gli altri atti processuali (memorie ecc.), che verranno depositati utilizzando le medesime modalità.